Seconda Università degli studi di Napoli

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

[Emanato con D.R. 840/13]

Parte Prima NORME GENERALI

ART. 1 Definizioni

- 1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, nonché i master universitari di primo e di secondo livello;
- c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;

- i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme degli elementi caratterizzanti il corso come definito nel successivo art. 12;
- ibis) per regolamenti didattici: l'insieme delle regole relative all'organizzazione dei corsi di studio e dei relativi servizi;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'ateneo,
- o) per Università o Ateneo: la Seconda Università degli studi di Napoli (di seguito denominata S.U.N.);
- p) per Statuto: lo Statuto della S.U.N. emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012 pubblicato in G.U. serie generale n. 59 del 10/03/2012;

ART. 2 Autonomia didattica

- 1. I Dipartimenti, le Scuole di Ateneo ove costituite, le Scuole di Specializzazione e la Scuola di Dottorato esercitano la propria autonomia didattica nei tempi e secondo le norme vigenti.
- 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, sono disciplinati nella parte speciale del presente regolamento.
- 3. I Regolamenti didattici dei singoli dipartimenti o della scuola, ove costituita, disciplinano l'organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

I citati Regolamenti possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dell'articolo 39 del vigente Statuto.

I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale specificano gli aspetti organizzativi dei corsi e sono predisposti ai sensi del successivo art. 15 e approvati con le procedure previste dallo Statuto di Ateneo.

- 4. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca, costituiscono materia di un apposito regolamento approvato secondo le procedure previste nello Statuto di Ateneo.
- 5. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'art. 36 dello Statuto di Ateneo.
- 6. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica anche attraverso la rete informatica dell'ateneo.

Per ogni attività didattica promossa dall'ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Parte Seconda OFFERTA DIDATTICA

ART. 3 Titoli di studio

- 1. La S.U.N. rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del DM n. 270/2004, e precisamente:
 - la laurea (L)
 - la laurea magistrale (LM)
 - il diploma di specializzazione (DS)
 - il dottorato di ricerca (DR)
 - master di primo e di secondo livello.
- 2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
- 3. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

ART. 4 Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

- 2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
- 3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, ovvero un corso interclasse, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 5
Corsi di laurea magistrale

- 1. Sono definiti corsi di laurea magistrale i corsi di laurea di durata biennale.
- 2. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
- 3. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
- 4. La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro che hanno conseguito e conseguano la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti il D.M. 509/99, nonché a coloro che conseguano il titolo di laurea specialistica ai sensi dello stesso D.M. 509/99.
- 5. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
- 6. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

7. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, ovvero un corso interclasse, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

8. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 6 Corsi di specializzazione

- 1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
- 2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
- 3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

ART. 7 Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento di Ateneo in materia di cui all'art. 2, comma 7, del presente Regolamento.

Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.

- 2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
- 3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di ricerca.

ART. 8 Master universitari

- 1. I master universitari sono corsi post laurea di alta qualificazione finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
- 2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
- 3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.
- 4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza sono stabilite da apposito Regolamento.

ART. 9 Formazione finalizzata e permanente

- 1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti, anche in collaborazione con il Centro di Ateneo per l'Apprendimento Permanente (CAP);
 - d) Corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
- e) Corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) appartenenti al sistema della Formazione integrata superiore (FIS);
- f) Corsi Singoli (monodisciplinari o integrati), Corsi intensivi, Corsi di Recupero;
 - g) corsi di aggiornamento del proprio personale;
- h) altri corsi di formazione eventualmente previsti dalla normativa vigente.

- 2. Nell'ambito dell'offerta didattica integrativa la S.U.N. promuove, altresì, le seguenti attività didattiche integrative:
- a) attività di orientamento alla scelta del corso di studio, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- b) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'accesso al primo anno di Corso;
- c) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola Superiore, per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia, infine, a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - d) attività di tutorato, di cui al successivo articolo 33;
- e) attività didattiche integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
- f) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, ecc.);
- g) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero;
- 3. La partecipazione alle attività di cui sopra ed i crediti eventualmente acquisiti al termine delle stesse possono essere certificati.
- 4. Le singole Strutture Didattiche organizzano le attività didattiche integrative con la eventuale partecipazione di studenti, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e soggetti esterni all'Ateneo.
- 5. L'eventuale piano finanziario sarà predisposto dagli organi collegiali delle Strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico amministrativo impegnato nell'attività didattica integrativa.

ART. 10 Crediti formativi

- 1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che vi partecipano di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
- 2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in di-

minuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.

- 3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
- 4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
- 5. Il carico standard corrispondente a un credito formativo è, alternativamente, costituito da:
- a) non meno di 5 ore e non più di 12,5 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b) non meno di 8 ore e non più di 16 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
 - d) 25 ore di studio individuale;
 - e) 25 ore di tirocinio.
- 6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 24.
- 7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e di assegnare debiti formativi nelle materie per le quali sia riscontrata obsolescenza della preparazione.

Detta verifica può essere prevista solo per gli studenti che non conseguano il titolo finale in un tempo almeno pari al doppio della durata legale del corso di studio.

Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.

8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi de-

terminati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 31.

ART. 11

Istituzione, modifica o soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

- 1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
- 2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.

I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

- 3. I corsi di studio possono essere istituiti **anche** con denominazione formulata in lingua straniera **purchè prevedano** che le relative attività formative si svolgano **interamente** nella medesima lingua.
- 4. L'istituzione, la modifica o la soppressione di un corso di studio, con il relativo ordinamento didattico, su proposta di uno o più dipartimenti, previa intesa con la scuola di riferimento se costituita, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico
- 5. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti i pareri previsti dalla normativa vigente.
- 6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
- 7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione del corso di studio, con conseguente modifica del presente Regolamento, è disposta con decreto del Rettore.

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

- 2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento di riferimento e gli eventuali altri dipartimenti coinvolti nell'erogazione delle attività formative e la eventuale Scuola di riferimento, se costituita;
- c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il finalità del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto al comma 5 dell'art. 10;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall'art. 22 del presente Regolamento;
- h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 26 del presente Regolamento;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

- 3. L'ordinamento didattico è accompagnato dai pareri previsti dalla normativa vigente.
- 4. In caso di corsi di studio interdipartimentali o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
- 5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

ART. 13 Attività formative dei corsi di laurea

- 1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
- 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
- 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
- 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
- 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. La coerenza con il progetto formativo si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

ART. 14 Attività formative dei corsi di laurea magistrale

- 1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
- 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
- 3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
- 4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
- 5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta

tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico). La coerenza con il progetto formativo si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite.

ART. 15

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

- 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati dal Dipartimento di riferimento, sentiti gli altri dipartimenti interessati o la scuola, ove costituita.
- 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
- 3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento:
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientificodisciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
 - g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - 1) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;

- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- r) le modalità con le quali verranno garantiti i requisiti di docenza necessaria a norma vigente;
- s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
- 4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Dipartimento e di Scuola, ove costituita, previo parere favorevole della commissione didattica paritetica competente per il corso di studio o della commissione paritetica di Dipartimento o Scuola ove costituita, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
- 5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanate con DR su proposta dei Consigli dei Dipartimenti, o Scuole ove costituite, interessati/e, di norma non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di Dipartimento di afferenza, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

ART. 16 Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. L'attivazione dei corsi di studio avviene secondo le procedure definite all'art. 9, c. 2 del D.M. 270/04. È deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento, previa intesa con la Scuola, ove costituita, e parere favorevole delle commissioni paritetiche docenti-studenti. L'attivazione è deliberata entro termini utili per l'inserimento dell'offerta formativa nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei requisiti necessari e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo.

- 2. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
- 3. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Parte Terza

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

ART. 17

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

- 1. Entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, i Consigli di Dipartimento, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative, stabilendo in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture. I Dipartimenti, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, provvedono agli affidamenti dei carichi didattici ai docenti afferenti al dipartimento e deliberano sulle supplenze e i contratti per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio di propria afferenza o per i quali il dipartimento si è impegnato a garantire la copertura.
- I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra alla Scuola, ove costituita, o ai Consigli di corso di studio assicurando in ogni caso il coordinamento generale delle attività didattiche e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mediante mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.
- 2. I Consigli di Dipartimento o Scuola, ove costituita e delegata a tale funzione, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di Dipartimento possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti nell'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della legge n. 341/1990.

Gli insegnamenti possono, inoltre, essere sdoppiati a seguito di manifeste esigenze legate alla disponibilità di strutture e alla formazione degli studenti, così come disciplinato dai Regolamenti di Dipartimento.

I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti di Dipartimento, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che questi non possano attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

ART. 18 Manifesto annuale degli studi

- 1. Entro e non oltre il 15 maggio i Dipartimenti o le Scuole, ove costituite, predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai consigli di corso di studio ad esse afferenti. I Dipartimenti possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.
- 2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 22; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
- 3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
- 4. L'Università pubblica ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
- 5. Le singole strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, pubblicano sul proprio sito web il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Devono, inoltre, essere rese disponibili i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 19
Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 15 settembre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi.

- 2. I Regolamenti Didattici di Dipartimento o della Scuola, ove costituita stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Direttore e dei Presidenti dei Consigli di corso di studio del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
- 3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Gli esami sostenuti nel periodo dal 1 settembre al 31 marzo dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.

I Regolamenti di Dipartimento o di Scuola, ove costituita, stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque predisposte dal Consiglio di corso di studio, all'inizio dell'anno accademico e per tutto l'anno accademico, e approvate e rese pubbliche dal Direttore o dal Presidente della Scuola, ove costituita.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a otto, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento o Scuola, ove costituita, evitando la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

4. Gli studenti che al 31 marzo risultino in debito del solo esame finale possono regolarizzare l'iscrizione all'anno accademico successivo attraverso il pagamento della sola tassa d'iscrizione.

Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile. 5. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni fissate nel presente articolo è demandata al Direttore del Dipartimento, o al Presidente della Scuola ove Costituita o suo delegato (intendendo per delegato il Presidente del Consiglio di corso di studio).

ART. 20 Doveri dei Docenti

- 1. Ciascun docente svolge la propria attività didattica in coerenza con il settore scientifico- disciplinare di appartenenza e con l'assetto generale dell'ateneo, eventualmente partecipando all'attività didattica di più corsi di studio, indipendentemente dal dipartimento e dal consiglio di corso di studio di afferenza.
- 2. I Consigli delle Strutture didattiche stabiliscono l'impegno dei docenti dei Corsi di insegnamento in relazione alle tipologie didattiche indicate dagli specifici ordinamenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei docenti.
- 3. L'eventuale assenza del docente va motivatamente segnalata al responsabile della Struttura Didattica e opportunamente comunicata agli studenti con congruo anticipo.
- 4. Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale annota, giorno per giorno, l'argomento della lezione o esercitazione svolta.
- 5 I ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono tenuti a compilare e a tenere costantemente aggiornato un registro in cui devono essere annotate tutte le attività didattico-formative svolte.
- 6. I registri di cui ai punti 3 e 4 sono ostensibili ad ogni richiesta del Direttore di Dipartimento o del Rettore e vanno consegnati al termine dell'anno accademico al Direttore che provvederà alla conservazione degli stessi dandone comunicazione all'Amministrazione in caso di inadempimenti.
- 7. I professori e i ricercatori sono, inoltre, tenuti a presentare al Direttore di Dipartimento, entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico, una dichiarazione attestante le attività didattiche svolte.
- 8. Ogni docente responsabile di un Corso assicura il ricevimento degli studenti secondo le modalità previste dai Regolamenti delle Strutture didattiche. I giorni e gli orari di ricevimento devono essere adeguatamente pubblicizzati mediante affissione all'Albo del Corso di Studi.

ART. 21

Sistema di assicurazione interna della qualità e valutazione della didattica

1. L'Università è impegnata nel miglioramento continuo delle sue attività e dei suoi servizi. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione interna della qualità e di valutazione della didattica volto al monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa.

- 2. Ciascun Consiglio di Corso di studio individua un Referente per la Qualità, eventualmente coadiuvato da docenti del consiglio medesimo.
- 3. Il sistema di cui al comma 1 prevede, altresì, Il Presidio di Qualità di Ateneo e si avvale della supervisione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) e della collaborazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti per la didattica.
- 4. È compito del Referente per la Qualità all'interno di ciascun corso di studio assicurare che siano regolarmente espletate le attività di autovalutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e garantire che sia predisposto annualmente un Rapporto di Autovalutazione (RAV) per ciascun corso di studio.
- 5. Il Presidio di Ateneo, nominato dal Rettore, opera in armonia con gli obiettivi strategici stabiliti dall'Ateneo, adottando metodologie di monitoraggio sviluppate con la collaborazione del NVA, in conformità con le norme vigenti.
- 6. Il Presidio di Ateneo sviluppa piani di azione per il monitoraggio del raggiungimento di specifici obiettivi, valutando le performance e i risultati raggiunti dai singoli corsi di studio, anche ai fini della ripartizione interna delle risorse dell'Ateneo.
- 7. Nello svolgimento delle proprie attività, il Presidio di Ateneo si avvalle dei parametri previsti dalla normativa vigente, nonché di indicatori e criteri propri, purché in armonia con i suddetti parametri nazionali, elaborati al fine di rendere possibile un efficace e continuo monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi ad essa connessi. Nell'elaborazione dei propri indicatori, il Presidio di Ateneo si avvale della collaborazione del NVA, anche sulla base delle proposte presentate dalla commissione paritetica docenti-studenti. I Referenti per la Qualità all'interno di ciascun corso di studio si adeguano ai criteri elaborati dal Presidio di Ateneo, adottandoli nelle proprie attività di autovalutazione.
- 8. La corretta applicazione dei parametri e il funzionamento del sistema di autovalutazione sono verificati dal NVA secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Parte Quarta CARRIERA DELLO STUDENTE

ART. 22

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne deter-

minano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4.

Sia le conoscenze che le modalità di verifica devono essere specificate nei regolamenti didattici di ateneo.

- 2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Dipartimento, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.
- 3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
- 4. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
- 5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per i corsi di laurea magistrale, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari o ambiti disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ministeriali.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004.

7. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell'architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.

Con riferimento ai requisiti di struttura di cui al comma 1 dell'art. 1 del DM 544/2007, il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, delibera la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, è trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede nei termini di legge ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede, con apposito bando, ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione, almeno 60 giorni prima della data fissata per la rispettiva prova di ammissione.

Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dal Bando di concorso per l'accesso.

Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

- 8. Non è consentita nel medesimo anno accademico l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio di livello universitario. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca.
- 9. Gli studenti che prevedono di concludere il percorso formativo entro la sessione straordinaria, i quali siano in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'iscrizione al corso di laurea magistrale e debbano ancora acquisire non più di 30 CFU per completare l'iter formativo, possono partecipare alle prove di verifica della preparazione personale.
- 10. Con istanza, debitamente documentata da presentarsi entro i termini previsti per l'iscrizione, lo studente può chiedere al Dipartimento ove è iscritto la sospensione della propria carriera universitaria per una durata massima pari

alla durata **normale** del corso di studi - per frequentare altri corsi di studio di livello universitario (in Italia e all'estero), per gravi motivi personali, familiari o di salute. La riattivazione della carriera avverrà ad istanza documentata dell'interessato. Eventuali CFU acquisiti in vigenza della sospensione potranno essere valutati dalla Struttura didattica di riferimento, sentito il Consiglio di Corso di studio, ai fini del riconoscimento nella carriera precedentemente sospesa.

ART. 23 Curricula e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Per piano di studio statutario si intende il piano di studio stabilito nel regolamento didattico del corso di studio relativamente a ciascun curriculum previsto. Il piano di studio statutario può prevedere opzioni tra insegnamenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o a settori diversi, nel rispetto dei vincoli predeterminati nello stesso regolamento didattico del corso di studio.

Per piano di studio individuale si intende il piano di studio proposto autonomamente dallo studente che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio. Il piano di studio individuale, se coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, è approvato dal Consiglio del Corso di studio competente e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano di studio sono comunque registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

ART. 24 Verifiche del profitto 1. I Regolamenti di Dipartimento o di Scuola e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

- 2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori responsabili degli insegnamenti.
- 3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

- 4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
- 5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, nominata dal Presidente del Corso di Studio, su proposta del relativo Consiglio, garantendone adeguate forme di pubblicità, anche ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 10, del presente Regolamento.

Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri, dei quali uno è il docente al quale la struttura didattica ha affidato il relativo insegnamento e l'altro è un docente-in possesso dei requisiti previsti dalla legge o un cultore della materia nominato dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola ove costituita.

Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Dipartimento o Scuola.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, da professori indicati nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale nominato dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola ove costituita.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

In ogni caso della prova di verifica è redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dallo studente, quale che sia l'esito della verifica medesima.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto che dovrà essere comunicata verbalmente allo studente dalla Commissione prima dell'apposizione del voto o del giudizio sul verbale.

Qualora lo studente si sia ritirato, non abbia conseguito una valutazione di sufficienza ovvero abbia rifiutato la valutazione proposta dalla Commissione, l'annotazione sul verbale sarà utilizzata esclusivamente a fini statistici, non si provvederà ad annotare l'esito della prova sul libretto universitario dello studente e, nella sua carriera scolastica, la valutazione verrà presa in considerazione esclusivamente ai fini dell'interruzione dei termini di decadenza, di cui al successivo art. 30.

I Regolamenti dei Corsi di Studio possono prevedere che allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.

L'Ateneo adotta modalità di verbalizzazione on-line delle prove di profitto che saranno disciplinate da apposita regolamentazione.

- 8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali, provvedendo alla relativa sottoscrizione.
- 9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 19 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del corso di studio.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

ART. 25

Annullamento esami

- 1. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico e del regolamento didattico del proprio Corso di Studio per ciascun anno accademico nonché le regole amministrative ai fini della validità di carriera sotto pena di annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle norme stesse.
 - 2. Si procederà all'annullamento d'ufficio in caso di:
- a) mancato superamento di esami propedeutici;
- b) mancato rispetto delle regole di sbarramento;
- c) mancata iscrizione all'a.a. per il quale l'esame è previsto;
- d) ripetizione di esame già superato;
- e) esame sostenuto senza aver acquisito le frequenze minime eventualmente previste dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio.
 - 3. L'esame annullato dovrà essere ripetuto.

ART. 26

Riconoscimento di crediti e trasferimento da altro Ateneo o corso di studio

1. I Consigli di corso di studio deliberano sulla convalida dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera di studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo

o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, il riconoscimento dei crediti formativi.

I Regolamenti delle strutture didattiche, possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una domanda di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per 100 di quelli già maturati.

- 2. L'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento di CFU, è demandata ai Regolamenti didattici di corso di studio.
- 3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
- 4. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche se previsto da apposite convenzioni; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative, impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici, con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili).

Il trasferimento o il passaggio che non comporti il riconoscimento di crediti viene effettuato in via amministrativa.

- 5. Lo studente che si trasferisce presso Corsi di Studio della S.U.N. non può a sua volta trasferirsi ad altro Ateneo prima che sia trascorso un anno accademico da quello in cui è stato effettuato il trasferimento.
- 6. Il trasferimento presso i Corsi di Studio per i quali sia previsto un numero programmato di accessi è consentito solo agli studenti che partecipino alle prove di ammissione al Corso di Studio presso la S.U.N. e si collochino in posizione utile nella relativa graduatoria.

Su proposta della Struttura didattica competente, qualora risultassero dei posti disponibili per l'ammissione agli anni successivi al primo, dei corsi di studio a numero programmato, è emanato apposito bando di concorso per trasferimenti, riservato ai soli studenti che abbiano superato il concorso di ammissione al medesimo Corso di Studio presso un'altra Università italiana. Il trasferimento sarà consentito ai soli studenti che si collochino in posizione utile nella relativa graduatoria del predetto concorso per trasferimenti.

7. Possono essere riconosciuti in termini di crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali acquisite e certificate ai sensi della normativa vigente in materia. L'Ateneo può riconoscere, inoltre, altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso almeno una struttura universitaria, per quanto attinenti al corso di studio frequentato dallo studente.

Ciascun Dipartimento o Scuola, avuto riguardo alla peculiarità dei propri corsi di studio (lauree triennali e magistrali), individua specifici criteri in base ai quali riconoscere crediti alle conoscenze e abilità professionali come quanto innanzi detto fermi restando i vincoli posti in materia dalla normativa vigente.

Le conoscenze e le abilità professionali di livello universitario acquisite, alla cui progettazione e realizzazione non abbia partecipato una struttura universitaria, non potranno in nessun caso consentire il riconoscimento di CFU propri di discipline associate a Settori Scientifico Disciplinari (SSD) presenti tra le *attività di base e caratterizzanti* degli ordinamenti didattici dei corsi di studio (lauree triennali e magistrali) della S.U.N.

5. L'Università, su proposta dei singoli Dipartimento o Scuole, può stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche che intendono favorire l'accesso agli studi universitari (lauree triennali e magistrali) dei propri dipendenti, fermo restando la valutazione individuale del curriculum.

Dette convenzioni sono sottoposte alle determinazioni del Senato Accademico.

ART. 27 Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

- 1. Gli studenti comunitari ovunque residenti e gli extracomunitari soggiornanti in Italia di cui all'art. $39 5^{\circ}$ comma del D.Lgs. n. 286/1998, in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che aspirano a chiederne il riconoscimento in Italia presso la S.U.N., possono avanzare richiesta in tal senso. La richiesta di riconoscimento del titolo accademico estero e la relativa documentazione deve essere presentata presso il competente Ufficio di Segreteria studenti della S.U.N. entro i termini di legge.
- 2. Gli extracomunitari residenti all'estero in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che aspirano a chiederne il riconoscimento, possono avanzare richiesta in tal senso con la relativa documentazione presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio, entro i termini fissati dal competente Ministero. La suddetta Rappresentanza Diplomatico-Consolare provvederà ad inviare le istanze alle istituzioni universitarie interessate.
 - 3. Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico

estero, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova da sostenere, in forma di colloquio, con una Commissione appositamente nominata dal Direttore di Dipartimento. Il candidato che non riporti in tale prova giudizio favorevole non può ottenere il riconoscimento. La prova può essere ripetuta all'inizio dell'anno accademico successivo.

- **4.** Nel caso di superamento della suddetta prova di lingua, il Consiglio di Corso di Studio valuta il curriculum del richiedente, tenendo conto dei crediti formativi acquisiti, ed esprime il proprio giudizio in merito. Il giudizio del Consiglio di Corso di Studio viene sottoposto al vaglio del Consiglio di Dipartimento che lo approva con propria delibera e propone al Rettore di:
- a) dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di uno di quelli conferiti dalla S.U.N.;
- **b**) ammettere l'interessato a sostenere l'esame finale, dispensandolo da tutti gli esami del corso di studio;
- c) riconoscere parzialmente il curriculum dello studente dispensando un certo numero di esami; in tal caso la delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare il piano di studio assegnato allo studente, l'anno di corso cui lo stesso deve essere iscritto, gli esami/verifiche da sostenere, l'eventuale dispensa dalla frequenza lì dove questa sia prevista come obbligatoria per sostenere gli esami posti in debito. Lo studente interessato, per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo, dovrà acquisire i crediti e sostenere gli esami indicati in debito; in caso di esito positivo della prova finale allo studente sarà rilasciato il relativo titolo di studio.

Il Rettore provvede, in tutti i casi sopra riportati, con proprio Decreto.

ART. 28 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.

La prova finale della laurea costituisce un'occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto nei regolamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

Nei Regolamenti di corso di studio, per quanto di competenza, sono disciplinate le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

I Dipartimenti o le Scuole definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più il più largo ricorso alle competenze a disposizione ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni sono composte di almeno 7 membri per le lauree magistrali, di almeno 3 membri per le lauree triennali e di almeno 5 per la prova finale delle scuole di specializzazione. Le Commissioni sono costituite a maggioranza da professori e ricercatori strutturati dell'Ateneo. Possono inoltre partecipare alla Commissione gli assistenti ordinari, i professori supplenti, i professori a contratto, i tecnici laureati di cui all'art. 16 L. 341/1990, gli esperti esterni purché relatori o correlatori di tesi di laurea.

I Regolamenti di Dipartimento o Scuola stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di corso di studio interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dagli stessi Regolamenti, nell'atto di nomina della Commissione è indicato il presidente, di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è

di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

- 4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
- 5. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, lo studente deve:
- a) aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi almeno 20 gg. prima della seduta di prova finale; i Direttori di Dipartimento o i Presidenti delle Scuole, ove costituite, sono autorizzati, su singole richieste adeguatamente motivate da parte degli studenti, a concedere specifiche deroghe a tale termine;
- b) aver maturato tutti i CFU previsti dal proprio piano di studio;
- c) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti;

Il competente Ufficio di Segreteria studenti verifica gli elementi di cui sopra e comunica alla competente Struttura didattica ed al Presidente del Corso di Studi l'ammissibilità dello studente all'esame finale per il conseguimento del titolo.

ART. 29 Laurea Honoris causa

- 1. La S.U.N. può conferire la laurea magistrale *honoris causa* entro i limiti appositamente fissati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a personalità i cui meriti scientifici, umani o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti anche a livello pubblico e/o che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline del Corso di Studio per cui è concessa.
- **2.** Il conferimento della laurea magistrale *honoris causa* è deliberato dal Senato Accademico, su proposta della Struttura didattica di riferimento. In caso di approvazione la proposta viene trasmessa al M.I.U.R. per acquisirne il parere.
- **3.** La laurea magistrale *honoris causa* attribuisce tutti i diritti delle lauree magistrali ordinarie.

Decadenza dallo status di studente

Decade dallo status di studente universitario della S.U.N. lo studente che non abbia sostenuto alcun esame di profitto per 8 anni accademici consecutivi.

ART. 31 Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' consentito agli studenti universitari iscritti presso università straniere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, previo parere del Consiglio di corso di studio, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito seguire più di tre insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari, autorizzate dal Rettore, previo parere del Consiglio di corso di studio.

3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.

In tali casi non vale la limitazione di cui al secondo capoverso del comma precedente.

4. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del Manifesto tasse e contributi.

ART. 32 Studenti impegnati a tempo parziale

- 1. Il Senato accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso c.d. *percorso rallentato* e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti proporzionale al carico didattico concordato.
- 2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che non siano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
- 3. I Dipartimenti o le Scuole interessate, su proposta dei Consigli di corso di studio, devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le relative attività e i CFU da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto.
- 4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, nei Regolamenti dei singoli Dipartimenti o delle Scuole.

ART. 33 Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa secondo norme regolamentari deliberate dal Senato Accademico.

Il tutorato è finalizzato ad assistere gli studenti durante tutto il corso degli studi - dall'ingresso nell'Università fino alla laurea ed all'inserimento nel mercato del lavoro - a renderli attivamente partecipi al processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei Corsi anche attraverso iniziative rapportate alla necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli, al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica.

In particolare, le attività tutoriali mirano al recupero di lacune di apprendimento nelle conoscenze di base, alla guida nella predisposizione ragionata di un progetto generale di studi, alla programmazione del piano di lavoro personale, all'individuazione di un metodo idoneo per affrontare gli studi e gli esami e all'assistenza nella scelta dell'area disciplinare e del docente per preparare la tesi di laurea.

- 2. L'Università provvede all'istituzione di un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento con il supporto dei docenti delegati per tali tipi di iniziative. Tale servizio può operare anche in collaborazione con altri Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed altri Enti Pubblici o Privati. L'Università provvede altresì all'istituzione, all'interno di ogni Corso di studio, di un servizio di tutorato.
- 3. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti mediante il supporto di apposita Commissione di Ateneo, nominata dal Rettore.

Art. 34

Internazionalizzazione dell'offerta formativa ed organizzazione della didattica dei corsi di studio internazionali

- 1. L'Università promuove e sostiene le iniziative volte ad implementare la dimensione internazionale dell'offerta formativa.
- 2. L'Università può istituire e attivare corsi di studio di rilevanza internazionale. Tali corsi di studio includono:
- a. corsi di studio di Ateneo erogati in lingua straniera;
- b. corsi di studio di Ateneo che prevedono periodi di mobilità strutturata di studenti e/o docenti, anche con conferimento di doppio titolo di studio;
- c. corsi di studio interateneo con ordinamento congiunto con atenei stranieri.
- 3. I corsi di cui al comma 2, lett. b, possono prevedere il rilascio agli studenti interessati, oltre che del titolo di studio "nazionale", anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri. L'Ateneo stipula convenzioni con Atenei stranieri, finalizzate essenzialmente a disciplinare programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio). L'Ateneo italiano, eventualmente, può individuare (ove possibili) specifici curricula per gli studenti coinvolti in tali programmi. Il periodo di mobilità degli studenti può essere riservato a contingenti di studenti, selezionati secondo le modalità previste dal regolamento didattico del corso. L'attività didattica svolta durante i periodi di mobilità è automaticamente e integralmente riconosciuta da tutte le Università partner, senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte degli studenti.
- 4. I corsi di cui al comma 2, lett. c, prevedono il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di

una doppia pergamena). In tal caso, l'Ateneo stipula una convenzione con altra/e università straniere finalizzata a disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, i quali si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno.

4. Per i corsi di studio internazionali è fatta salva, in ogni caso, la possibilità di prevedere un'organizzazione della didattica che differisca da quanto stabilito dal presente Regolamento, purché conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Le proposte di deroga, elaborate dal Consiglio di Corso di Studio e adeguatamente motivate, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o di Scuola e del Senato Accademico ed esplicitamente dichiarate all'interno delle convenzioni che regolano il corso di studio.

ART. 35

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

- 1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
- 2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
- 3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma Erasmus e di altri Programmi comunitari.
- 4. Lo studente all'estero, di norma, può:
- frequentare attività formative;
- frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti;
- preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

- svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito.

Lo svolgimento di attività di tirocinio a tempo pieno sono riconosciute come parte integrante del programma di studio. Al termine del periodo di tirocinio, sulla base della certificazione esibita, la S.U.N. garantisce allo studente il totale riconoscimento delle competenze acquisite e indicate nel Training Agreement, secondo le modalità stabilite dagli organismi didattici competenti.

Lo svolgimento di attività di studio all'estero sono riconosciute come parte integrante del piano di studi sulla base del piano formativo individuale o learning agreement indicante le attività didattiche da completare presso l'Università ospitante e il relativo numero di CFU che devono risultare congrui rispetto agli obiettivi e alla durata del corso di laurea. Al termine del periodo di studio, sulla base della certificazione esibita, secondo quanto disposto dai Regolamenti didattici dei rispettivi corsi di studio, allo studente sono riconosciute le attività didattiche svolte in sostituzione di quelle previste nel proprio piano di studi.

5. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, il numero complessivo di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire il corrispettivo numero totale di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.

Nel caso in cui sussista un accordo istituzionale o un piano formativo preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Unione Europea oppure nel caso in cui il Consiglio della struttura didattica abbia approvato nell'ambito di altri programmi di scambio tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner o istituti di istruzione universitaria equiparati, il riconoscimento è dato per acquisito, fatti salvi gli opportuni accertamenti in sede amministrativa.

6. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all'estero deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire all'estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di di Dipartimento o della Scuola, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti e del parere espresso dal Consiglio di corso di laurea competente.

ART. 36 Norme transitorie e finali

1. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari applicabili agli studenti sono-

disciplinati da apposito regolamento approvato dagli Organi di Governo, previo parere del Consiglio degli Studenti.

- 2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti all'attuazione del DM 270/04 e disciplina altresì la facoltà di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti. Per coloro che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d'ateneo.
- 3. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale e sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.

Il regolamento è immediatamente esecutivo ed applicabile a tutti i corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/04 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.